Città di **Pioltello**

Città Metropolitana
di Milano

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 203 DEL 08/03/2018

SETTORE: SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO: SEGRETERIA AFFARI GENERALI

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI PIOLTELLO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SESTA SEZIONE NEL PROCEDIMENTO PROPOSTO DA C. A., AVVERSO SENTENZA IN DATA 04/04/2017 DELLA CORTE APPELLO DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA

Alla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 151 - comma 4 - del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Esecutiva il **22/03/2018**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Pioltello,

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26 gennaio 2017, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2017-2019;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 22 dicembre 2016, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 ai sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n.267/00;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 6 aprile 2017 è stato approvato il piano esecutivo di gestione – PEG per l'anno 2017 e che con il medesimo atto i responsabili di settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi;

ATTESO che con deliberazione di Giunta n. 28, del 01 marzo 2018, è stato disposto.

di prendere atto del contenuto dell' avviso di udienza penale della Corte Suprema di Cassazione - Sesta Sezione - numero 44114/2017, fissata per il 20 marzo 2018, per la decisione del procedimento proposto da C. A. avverso sentenza in data 04/04/2017 della Corte Appello di Milano, in atti;

di costituirsi in giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione - Sesta Sezione per l'Ente, al fine di tutelare le ragioni del Comune;

di incaricare il Segretario Generale , ai sensi del Regolamento per il conferimento degli incarichi per la difesa in giudizio, approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 71/2015, di individuare il difensore dell'Ente e a provvedere con successivo atto ad impegnare la necessaria spesa.

CONSIDERATO che:

l' Avvocato a cui è stato conferito mandato per i precedenti gradi di giudizio non è patrocinante in Cassazione;

occorre procedere all'individuazione di un soggetto in possesso dei requisiti necessari per lo costituzione in giudizio;

si rende necessario l'affidamento all'esterno dell'incarico legale in quanto l'Ente non dispone di servizio di Avvocatura interna per sostenere le proprie ragioni in sede processuale;

RICHIAMATO il contenuto:

- dell'articolo 4, del D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- dell'articolo 17, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

  1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali

- del Regolamento per il Conferimento degli Incarichi per la Difesa in Giudizio, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 71/2015;

CONSIDERATO che:

- l' Avv. Alberto Marelli è iscritto nell' apposito elenco aperto di professionisti, istituito ai sensi dell' art. 2 del Regolamento per il Conferimento degli Incarichi per la Difesa in Giudizio, ed approvato con determinazione dirigenziale n. 262, del 07.04.2017;
- il suddetto Regolamento all' art. 5 dispone che , in caso d' urgenza di costituirsi in giudizio, si possa derogare ai criteri fissati nello stesso;
- in applicazione dei principi generali di proporzionalità e di efficacia dell' azione amministrativa, deve ritenersi consentito l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale entro la soglia di €. 40.000,00, anche senza consultazione di due o più operatori, in analogia con quanto dispone l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.50/2016, in presenza di adeguata motivazione che, nella fattispecie, consiste nell' oggettiva incompatibilità tra i tempi per l' iter di espletamento di una di una procedura selettiva e la necessità di osservare i perentori termini per la difesa dell'Ente nella procedura;

RICHIAMATO l'art. 3.1.3. delle Linee Guida n. 4, che prevede per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, che la procedura prenda avvio con la determina a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Lo stesso articolo prevede anche che il contenuto dei predetti atti possa essere semplificato in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura;

PRESO ATTO:

del contenuto del preventivo acquisito dall' Avv. Alberto Marelli, patrocinante in Cassazione, dello Studio Legale Marelli e Maniscalco – via L. Manara, 17, 20122 Milano (protocollato in data 02.03.2018 prog. n.10566) per un complessivo importo di € 380,00 per spese ed € 1.000,00 per onorario oltre cpa e IVA;

della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e del contenuto del curriculum vitae dell' Avv. Alberto Marelli (protocollati in data 08.03.2018 al prog. n.11294);

RICHIAMATO il contenuto della art. 9 del Legge 24 marzo 2012 n. 27 e del contenuto del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, con il quale sono stati determinati i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

VERIFICATA, in conformità al dettato legislativo richiamato, la congruità del suddetto preventivo di spesa che ottempera al principio di economicità;

CONSIDERATO, ai sensi dell' art. 192 del TUEL n. 267/2000, che:

- il fine di pubblico interesse che il contratto intende perseguire è la difesa delle ragioni dell'Ente

- l' oggetto del contratto: l'affidamento dell'incarico ad un legale per la costituzione in giudizio dell'Ente innanzi alla Corte Suprema di Cassazione nel procedimento proposto da C. A., avverso sentenza in data 04/04/2017 della Corte Appello di Milano;
- durata del contratto: fino alla conclusione del procedimento avanti la Corte Suprema di Cassazione;
- valore economico: € 380,00 per spese ed € 1.000,00 per onorario oltre c.p.a. e IVA
- la forma del contratto: in base a quanto disposto dal " Regolamento per la disciplina dei contratti" allegato alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 85 del 26 novembre 2015, la stipula del contratto sarà effettuata mediante lettera commerciale;
- per la scelta dell' affidatario: valutata l'opportunità, in termini di economicità e di celerità del procedimento, di conferire l'incarico in argomento mediante affidamento diretto al Professionista Avv. Alberto Marelli dello Studio Legale Marelli e Maniscalco – via L. Manara, 17, 20122 tenuto conto che lo stesso possiede le competenze necessarie allo svolgimento dell'incarico, comprovate dal curriculum;

RITENUTO pertanto che, per le ragioni sopra esposte, il presente provvedimento è determinazione a contrarre, di affidamento e di impegno di spesa;

DATO atto di aver ricevuto, in data 06.03.2018, autorizzazione dal Responsabile del Centro di Costo di imputare la spesa per l' incarico in argomento sul capitolo 13300 art.60 "Spese per definizione contenzioso";

RICHIAMATO il contenute delle indicazioni, fornite dall'Anac nella sezione Faq punto 6.6, in materia di pubblicazione degli incarichi di patrocinio legale ai sensi dell'art.15 del D. Lgs.33 del 14/3/2013 ed in particolare che nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, l'amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

ATTESO CHE:

ai sensi del punto 3.3 della determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, gli appalti di servizi di cui all'art. 17 (ivi inclusi gli appalti di servizi legali) siano da ritenersi assoggettati alla disciplina sulla tracciabilità, in quanto l'art. 3 della legge n. 136/2010 assoggetta alla relativa disciplina «tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici» e, pertanto, ciò che rileva ai fini della tracciabilità è l'utilizzo di fondi pubblici.

per i contratti di importo inferiore a € 40.000,00 è previsto il rilascio, dal sistema SIMOG dell' ANAC di CIG in modalità semplificata;

PRESO atto che il SIMOG ha assegnato, in data 08.03.2018, il seguente codice Smart CIG Z4322AB0B8;

ATTESO che:

- il Responsabile del Servizio - Dott. Diego Carlino attesta, con la sottoscrizione del presente atto, la Regolarità Tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

- il Responsabile Unico del Procedimento dichiara di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento" vigente presso questo Ente;

ACCERTATI gli obblighi derivanti dall'art. 9 del D.L. N. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito in legge n. 102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il D. Lgs. n. 50/2016
- lo Statuto Comunale vigente, il Regolamento per il Conferimento degli Incarichi per la Difesa in Giudizio e il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono tutte integralmente richiamate:

1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo;
2) di affidare l'incarico per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione – Sesta sezione - nel procedimento proposto da C. A., avverso sentenza in data 04/04/2017 della Corte Appello di Milano all’ Avv. Alberto Marelli dello Studio Legale Marelli e Maniscalco – via L. Manara, 17, - 20122 Milano, per un importo € 1.000,00 per onorario (oltre contributo Previdenziale ed Assistenziale 4% ed IVA al 22%) più spese pari a € 380,00;
3) di impegnare a favore dell’ Avv. Alberto Marelli dello Studio Legale Marelli e Maniscalco – via L. Manara, 17, 20122 Milano - P.IVA 12582700154 - la somma di € 1.751,00 (contributo Previdenziale ed Assistenziale 4% - ed IVA al 22% inclusi);
4) di imputare la spesa complessiva di € 1.751,00 (01.03.1.03) al capitolo 13300 art.60 “Spese per definizione contenzioso” con riferimento all'esercizio finanziario 2018, con la codifica fino al livello V U 1030211999;
5) di dare atto che l’obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso degli esercizio 2018;
6) di pubblicare, ai sensi dell’art. 15, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 33/2013, i dati relativi all’ incarico di patrocinio legale in argomento sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”;
7) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziari Patrimoniale per l’apposizione del visto di cui all’art. 147- bis comma, D. Lgs 267/2000;
8) di dare atto che il SIMOG ha assegnato, in data 08.03.2018, il seguente codice Smart CIG Z4322AB0B8;
9) di prendere atto che lo Studio Legale Marelli e Maniscalco è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010.

10) di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto immediatamente alla presentazione di regolare fattura, vistata dal Dirigente di Settore, nei limiti di spesa sopra indicato e previo accertamento della regolarità delle somme addebitate, senza ulteriore atto deliberativo;

11) di dichiarare la presente determinazione esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Segretario Generale
CARLINO DIEGO